



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/24 DEL 10.07.2024

Oggetto: Incremento a 59.750 t/a della capacità complessiva di rifiuti da sottoporre a operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 dello stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito Loc. San Priamo S.S.125 km 51,500. Proponente: Beton Sarrabus S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Beton Sarrabus S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 18.7.2023 (prot. D.G.A. n. 21719 di pari data), presso il Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., per l'intervento denominato "Incremento a 59.750 t/a della capacità complessiva di rifiuti da sottoporre a operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 dello stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito Loc. San Priamo S.S.125 km 51,500", ascrivibile al punto 7, lett. u) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", dell'Allegato B1 alle Direttive regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24.3.2021.

Il proponente gestisce uno stabilimento, realizzato in seguito al rilascio di concessione edilizia da parte del Comune di San Vito (C.E. prot. n. 1047 del 21.5.1975, C.E. prot. n. 1524 del 22.3.1979 e C. E. prot. n. 1865 del 6.3.1981), in cui svolge operazioni (frantumazione, selezione, lavaggio e stoccaggio di inerti) per la produzione di inerti naturali da cava, e di calcestruzzo preconfezionato (C. E. n. 6018 del 27.6.2005). Il proponente è, inoltre, iscritto al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ex artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e svolge le seguenti attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata:

- messa in riserva (R13) e recupero (R5) di ceneri - E.E.R 100102 nell'impianto di produzione di calcestruzzo (tipologia 13.1 del D.M. 5.2.1998, e s.m.i.), per un quantitativo massimo annuo di 1.750 t/a (attività autorizzata con Provvedimento Unico n. 210 del 3.7.2017 rilasciato dallo S.U. A.P.E. del Comune di San Vito);



- messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi generati dalle attività di costruzione e demolizione (tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31-bis del D.M. 5.2.1998, e s.m.i.), per un quantitativo massimo di 2.500 t/a (attività autorizzata con Provvedimento Unico n. 1592 del 13.9.2021 rilasciato dallo SUAPE del Comune di San Vito che ha modificato il precedente Provvedimento n. 210 del 3.7.2017).

Lo stabilimento è situato nel territorio comunale di San Vito (SU), Loc. San Priamo, al km 51,500 della S.S.125 e occupa, complessivamente, una superficie di circa 3 ha. La riduzione volumetrica e vagliatura dei rifiuti viene effettuata tramite un frantoio a mascelle e vaglio vibrante. Per adeguare l'impianto esistente alle attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, il proponente ha realizzato una serie di lavori, conclusi a maggio 2023, relativi a:

- impermeabilizzazione dell'area di messa in riserva dei rifiuti mediante pavimentazione in cls armato;
- installazione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, dotato di sedimentatore e disoleatore, e relativa rete di raccolta delle acque meteoriche;
- inserimento di una pesa a ponte.

L'impianto è dotato di nebulizzatori dislocati lungo il perimetro per l'abbattimento delle polveri.

Il proponente, per soddisfare la crescente domanda del mercato, intende incrementare a 59.750 t/a la capacità di recupero attualmente autorizzata, pari a 2.500 t/a, senza effettuare ulteriori modifiche agli impianti.

In merito all'iter del procedimento, l'Assessora riferisce che, con la nota prot. D.G.A. n. 22494 del 26.7.2023, il Servizio V.I.A. ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'avvenuta pubblicazione, nel Portale SardegnaAmbiente, della documentazione allegata all'istanza, successivamente alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 38358 del 9.8.2023 (prot. D.G.A. n. 24242 del 10.8.2023), con la quale, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale comunica che "L'area in oggetto è vincolata paesaggisticamente. Tuttavia, considerato che la modifica proposta riguarda solo un aspetto di tipo gestionale e che non sono previste modifiche allo stabilimento, questo Servizio ritiene che non sia necessaria l'espressione del proprio parere di competenza e comunica altresì che, in ogni caso, non si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico. Si comunica,



pertanto, l'archiviazione della pratica e la chiusura del procedimento. Restano fatte salve le autonome determinazioni comunali in materia edilizia e urbanistica, inerenti al rispetto delle norme di attuazione della pianificazione vigente, nonché l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità";

- nota prot. n. 64334 del 21.9.2023 (prot. D.G.A. n. 27864 del 22.9.2023), con cui il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari, comunica che "l'area interessata dai lavori non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 né ad altro vincolo la cui competenza autorizzatoria faccia capo a questo Servizio";
- nota prot. n. 12387 del 22.11.2023 (prot. D.G.A. n. 34895 di pari data), con cui la Direzione generale dell'A.D.I.S. comunica che "Dall'inquadramento dell'impianto di progetto rispetto alle perimetrazioni della pericolosità idrogeologica PAI vigente non si rilevano sovrapposizioni e interferenze. Allo stato attuale e per quanto di competenza della scrivente Direzione generale ADIS, si comunica che non si ravvisano particolari motivi ostativi alla prosecuzione del presente iter di VIA".

Il proponente, con pec del 5.12.2023 (prot. D.G.A. n. 36508 di pari data) ha trasmesso, volontariamente, copia dei provvedimenti autorizzativi dello stabilimento e documentazione fotografica integrativa.

L'Assessora continua riferendo che il Servizio V.I.A., tenuto conto dell'istruttoria svolta dagli uffici, con la nota prot. D.G.A. n. 37764 del 15.12.2024, ha chiesto al proponente integrazioni, tra i quali lo studio di compatibilità idraulica, necessario in quanto una parte dei piazzali di stoccaggio dei materiali, a valle dell'impianto di frantumazione e vagliatura, insiste su aree a pericolosità idraulica Hi2÷Hi4, e lo studio delle interferenze con il reticolo idrografico superficiale, con particolare riferimento all'elemento idrico FIUME_265850, appartenente al reticolo ufficiale regionale, che sembra attraversare l'area dello stabilimento.

Le integrazioni, pervenute con pec del 5.1.2024 (prot. D.G.A. n. 428 del 8.1.2024), sono state pubblicate nel portale regionale SardegnaAmbiente, come comunicato dal Servizio V.I.A. con la nota prot. D.G.A. n. 1684 del 18.1.2024, con la quale è stato, inoltre, chiesto agli Enti competenti in materia idraulica l'espressione del parere di competenza. Successivamente alla pubblicazione delle integrazioni sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 624 del 19.1.2024 (prot. D.G.A. n. 1922 del 22.1.2024), con cui il Comune di San



Vito comunica che "la competenza in materia idraulica per gli interventi ricadenti nel territorio comunale è stata demandata all'Ufficio Difesa del Suolo la cui competenza operativa è in capo alla Unione dei Comuni del Sarrabus";

- nota prot. n. 916 del 26.1.2024 (prot. D.G.A. n. 2926 del 29.1.2024), con cui l'A.D.I.S. comunica che "Dalle integrazioni trasmesse si evince che l'area identificata in progetto come ampliamento dello stabilimento esistente non è in aree di pericolosità idraulica. Altresì le aree di stoccaggio della materia prima secondaria già esistenti ricadono in aree di pericolosità idraulica Hi2 - Hi4. Le nuove aree di scarico dei rifiuti e messa in riserva, oggetto del progetto di ampliamento e le aree di stoccaggio della materia prima secondaria già esistenti non sono interventi di competenza in capo alla Direzione generale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna in quanto ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 - Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo, è attribuita ai comuni specifica competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità, di cui alle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., per tutte le opere che non riguardino le seguenti tipologie di interventi:
 - a) attraversamenti di corsi d'acqua;
 - b) opere in alveo;
 - c) opere di mitigazione;
 - d) interventi che ricadano territorialmente su più comuni.

Peraltro al fine di garantire la massima collaborazione si precisa che le aree di pericolosità relative agli elementi idrici Fiume 266032 e Fiume 265850 sono quelle attualmente presenti nelle perimetrazioni del P.A.I. vigente e che la lett. d) comma 4 art. 27 delle N.A. del P.A.I. recita "Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare: d) nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti". Pertanto, per quanto sopra, la competenza ai fini PAI dell'intervento in argomento è in capo all'amministrazione comunale";

- nota prot. n. 4391 del 29.1.2024 (prot. D.G.A. n. 2968 di pari data), con cui il Servizio del Genio civile di Cagliari comunica che "L'intervento non prevede opere strutturali che possano alterare il deflusso superficiale e quindi aumentare le condizioni di pericolosità e rischio specifico dell'area. Si rileva che l'area dello stabilimento nella parte interessata dagli impianti risulta essere esterna all'area perimetrata in area classificata Hi2 e Hi4 area a pericolosità media ed elevata, come riportato nell'ultima revisione del PAI del 2020, lo stesso è interessato



tuttavia per una piccola porzione nella quale sono stoccati le materie prime e/o i materiali recuperati da una pericolosità Hi4. Ai fini delle condizioni di ammissibilità dell'intervento ai sensi del R.D. n. 523/1904 rileva che l'area sia interessata da elemento idrico individuato nel reticolo idrografico e che rivesta le caratteristiche di acqua pubblica. Sebbene nell'area strettamente interessata dall'incremento della quota dei rifiuti recuperabili, oggetto del presente intervento, non siano presenti elementi idrici si rileva invece che nell'area di sedime degli impianti sono presenti due elementi idrici. In particolare:

- a) tratto dell'elemento idrico denominato FIUME_265850 che nella stessa area non riveste le caratteristiche di acqua pubblica e come tale non rileva ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- b) elemento idrico denominato FIUME_266032, cartografato anche nelle mappe catastali, riveste la funzione di elemento idrico rilevante ai sensi del R.D. n. 523/1904 ma esso è situato a bordo del lotto interessato al lato ovest del cantiere per cui si dovranno applicare le distanze di cui al R.D. n. 523/1904 all'art. 96 lettera f) che prescrive "Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".

Dagli elaborati progettuali riportati le suddette distanze risultano comunque rispettate. In tale prospettiva, relativamente agli interventi proposti che non comportano opere strutturali e alla mancanza di elementi idrici direttamente coinvolti ascrivibili alle "acque pubbliche", in considerazione del fatto che gli stessi non comportano alcun mutamento delle condizioni di libero deflusso, delle condizioni di pericolosità idraulica, dell'attuale regime idraulico del corso d'acqua interessato; sussistono, quindi, le condizioni di ammissibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904, e pertanto si rilascia il relativo nulla osta".

Il Servizio V.I.A., preso atto di quanto comunicato dal Comune di San Vito e dall'A.D.I.S., con la nota prot. D.G.A. n. 3495 del 1.2.2024, ha chiesto il parere di competenza all'Unione dei Comuni del Sarrabus, che ha provveduto al riscontro con la nota prot. n. 3312 del 15.5.2024 (prot. D.G.A. n. 15378 di pari data), con la quale esprime parere favorevole all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica, ai sensi della legge regionale n. 33/2014 e delle Norme di Attuazione del P.A. I., evidenziando quanto segue:



- "che l'area oggetto dello studio di compatibilità idraulica resta assoggettata alle perimetrazioni e alla disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;
- che il provvedimento di approvazione degli elaborati di cui sopra non si estende né ai calcoli né alla modellazione riportati, né alle conseguenti valutazioni della pericolosità nell'area interessata a seguito degli studi;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo capoverso, in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 13, il presente provvedimento non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”;
- che, ai sensi dell'art. 23, comma 6, lettera A delle N.A. del P.A.I. “gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge”;
- che il presente parere istruttorio deve intendersi riferito all'ammissibilità e coerenza dell'intervento ai soli fini dell'approvazione dello studio di compatibilità idraulica ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli art. 24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I. approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e modificate con il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 21 marzo 2008 e s.m.i. e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della legge n. 84/1974 e s.m.i.”.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che il proponente, nell'istanza di verifica, ha richiesto “le condizioni ambientali”, di cui all'art. 19, comma 7, del vigente D.Lgs. n. 152/2006;
- tenuto conto che la documentazione agli atti risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono



aversi sull'ambiente;

- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;
- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte della Provincia del Sud Sardegna e dell'A.R.P.A.S.;
- atteso che, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedurali, l'acquisizione dei predetti contributi/pareri può essere demandata alla fase autorizzativa dell'intervento;

ha concluso l'istruttoria con la proposta di non sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali, da recepire in fase autorizzativa, di cantiere e di esercizio:

1. al fine di evitare fenomeni di dilavamento e trascinamento verso il reticolo superficiale, nelle aree mappate a pericolosità media, elevata e molto elevata non potranno essere stoccati materiali di alcun tipo, tra cui, materie prime, rifiuti da recuperare, materie prime secondarie;
2. per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, lungo i confini a nord e est dello stabilimento, in adiacenza al raccordo stradale tra la SS 125 e la SS 125-var, fino al ricongiungimento con il viadotto sul Rio Picocca, dovrà essere realizzata/completata una barriera perimetrale arboreo-arbustiva, utilizzando, esclusivamente, specie arboree/arbustive autoctone e coerenti con il contesto vegetazionale dell'area;
3. in fase operativa dovranno essere adottati i necessari presidi per prevenire qualsiasi tipo di inquinamento ambientale, in particolare, per quanto riguarda le emissioni di polveri, l'inquinamento acustico, lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti;
4. la gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni delle Direttive regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 "Disciplina regionale degli scarichi";
5. per consentire la verifica di conformità dei livelli sonori, attesi in fase di esercizio, ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'attività, dovranno essere effettuati, a cura del proponente, i controlli strumentali di cui alla Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di San Vito, all'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano e alla



Provincia del Sud Sardegna. Qualora, dai controlli strumentali, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione e di contenimento passivo;

6. in accordo con l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, dovrà essere verificata la necessità di pianificare/predisporre eventuali ulteriori attività di monitoraggio;
7. dovrà essere predisposta una relazione attestante, puntualmente e con il supporto di adeguata documentazione progettuale, il recepimento delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, anche al fine di semplificare e accelerare le verifiche di competenza del Servizio V.I.A. e degli Enti di controllo.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta regionale di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. l'intervento denominato "Incremento a 59.750 t/a della capacità complessiva di rifiuti da sottoporre a operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 dello stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito Loc. San Priamo S.S.125 km 51,500", proposto dalla Società Beton Sarrabus S.r.l.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Incremento a 59.750 t/a della capacità complessiva di rifiuti da sottoporre a operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 dello stabilimento di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito Loc. San Priamo S.S.125 km 51,500", proposto dalla Società Beton Sarrabus S.r.l., a condizione che siano recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le condizioni ambientali descritte nel preambolo, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di San Vito, la Provincia Sud Sardegna, il C.F.V. A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano e Area tecnico-scientifica;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/24
DEL 10.07.2024

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio V.I.A. la necessità di una nuova procedura.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde